

Provincia di Biella

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Civile, mediante n. 2 pozzi in Comune di Quaregna Cerreto, assentito alla TESSITURA ZANELLO S.a.s. con D.D. n. 811 del 21.05.2024. PRAT. 220BI**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 811 del 21.05.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta Ditta Tessitura Zanello S.a.s. con sede Via Via Pratobello 2 – 13854 Quaregna Cerreto (BI) - C.F. 01746940020;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 12.03.2024 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 30 del "Regolamento", il rinnovo della concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come Pratica provinciale 220BI - C.U.R.: BI00874;

la presente concessione è rilasciata in deroga alla L.R. 22/1996 art. 4, e pertanto perderà ogni efficacia nel caso in cui in alternativa alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o da acquifero superficiale, qualitativamente e quantitativamente in grado di soddisfare il fabbisogno del Concessionario;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è "GWB-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di un volume complessivo di 570 m<sup>3</sup> annui d'acqua pubblica, pari ad un prelievo di 0,018 l/s massimi e medi, tramite 2 pozzi a doppia colonna, captanti sia la falda superficiale che quella profonda, ad uso "Civile", nel Comune di Quaregna Cerreto (BI), fg. 2 mappali 209 e 422;

all'art. 11: che la durata della concessione è di 30 (trenta) anni, successivi e continui, decorrenti dal 09 marzo 2024, giorno successivo alla data di scadenza del precedente provvedimento di assenso (D.D. n. 690 del 09.03.2009), fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.330 di Rep. del 12 marzo 2024

**Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Nel caso di cessione della proprietà, il Concessionario dovrà ottenere un nuovo nulla osta o atto equivalente (ad es: una clausola nel titolo di trasferimento della proprietà) e darne notizia alla Provincia di Biella, sempre nel termine di 60 giorni dalla variazione della proprietà.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Dario ORFEI